



## Ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)

### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e  
il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello  
sport (DDPS)  
ordinano:*

I

L'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS del 28 dicembre 2012<sup>1</sup> sul registro  
fondiario è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 949a capoverso 3 e 949c del Codice civile<sup>2</sup> (CC);  
visti gli articoli 19 capoverso 4, 23e, 34b capoverso 7, 34c capoverso 5, 40  
capoverso 2 e 41 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 settembre 2011<sup>3</sup> sul registro  
fondiario (ORF);  
visto l'articolo 6a capoverso 2 dell'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>4</sup> concernente la  
misurazione ufficiale (OMU),

#### *Art. 1 lett. i–n*

La presente ordinanza disciplina:

- i. le interfacce con l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) (allegato 5);
- j. la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identifica-  
tori di persone;
- k. la protocollazione della ripresa e dell'aggiornamento dei dati nel registro degli  
identificatori di persone;

<sup>1</sup> RS 211.432.11

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> RS 211.432.1

<sup>4</sup> RS 211.432.2

- l. l'interfaccia per l'accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;
- m. l'interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell'indice di ricerca (allegato 6);
- n. l'interfaccia per l'interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).

*Art. 2 cpv. 1 lett. e-j*

<sup>1</sup> Il DFGP definisce per il registro fondiario:

- e. le interfacce UPI (Unique Person Identification) con l'UCC (allegato 5);
- f. la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
- g. la protocollazione della ripresa e dell'aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
- h. l'interfaccia per l'accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;
- i. l'interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell'indice di ricerca (allegato 6);
- j. l'interfaccia per l'interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).

*Art. 6 cpv. 4 e 5*

<sup>4</sup> Realizzano le interfacce UPI indicate nell'allegato 5 nella misura in cui gli uffici del registro fondiario non ottengono i dati per l'attribuzione del numero AVS da una fonte di dati di cui all'articolo 23b lettera b ORF.

<sup>5</sup> Garantiscono l'accesso mediante l'IEDRF da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone.

*Art. 8 cpv. 3 lett. a n. 3*

<sup>3</sup> L'eGRISMD comprende i modelli parziali seguenti:

- a. modelli parziali obbligatori:
  3. registro degli identificatori di persone con le pertinenti tabelle dei codici;

*Titolo dopo l'art. 8*

## **Sezione 4a: Procedura di ripresa e aggiornamento dei dati; protocollazione**

*Art. 8a* Procedura di ripresa e aggiornamento dei dati

<sup>1</sup> Il sistema cantonale può riprendere direttamente mediante l'interfaccia UPI «Anuncio di mutazioni UPI a terzi» (allegato 5) o indirettamente da una fonte di dati di cui all'articolo 23*b* lettera b ORF gli aggiornamenti comunicati dall'UCC.

<sup>2</sup> Eccettuato l'annullamento del numero AVS, il sistema cantonale riprende automaticamente gli aggiornamenti nel registro degli identificatori di persone.

<sup>3</sup> In caso di annullamento del numero AVS, l'ufficio del registro fondiario procede in qualsiasi caso conformemente all'articolo 23*d* capoverso 3 ORF.

*Art. 8b* Protocollazione della ripresa e dell'aggiornamento dei dati

Il sistema cantonale protocolla automaticamente la ripresa e l'aggiornamento dei dati del registro degli identificatori di persone.

*Art. 10 cpv. 1 lett. e e f*

<sup>1</sup> L'IEDRF consente:

- e. la consultazione, da parte del servizio di ricerca di fondi, dei dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e dei dati del registro degli identificatori di persone;
- f. la trasmissione dei dati d'identificazione dell'autorità che effettua un'interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi.

*Titolo dopo l'art. 10*

## **Sezione 6a: Interfaccia con l'indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi**

*Art. 10a* Interfaccia con l'indice di ricerca

L'interfaccia con l'indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi è indicata nell'allegato 6.

*Art. 10b* Trasmissione dei dati

Il sistema cantonale trasmette mediante l'interfaccia all'indice di ricerca del servizio di ricerca di fondi i dati di cui all'articolo 34*b* capoversi 5 e 6 ORF.

*Art. 18 lett. a e b*

I formati di dati ammessi per le richieste destinate all'ufficio del registro fondiario sono:

- a. per le notificazioni dell'iscrizione nel registro fondiario che non sono già contenute nell'attestazione del titolo giuridico: PDF/A provvisto di firma elettronica qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 2<sup>bis</sup> del Codice delle obbligazioni<sup>5</sup> (CO); i dati contenuti nella notificazione possono inoltre essere allegati in formato XML;
- b. per le attestazioni del titolo giuridico documentate da un atto pubblico; i formati secondo l'ordinanza del DFGP dell'8 dicembre 2017<sup>6</sup> sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE-DFGP);

*Art. 19 lett. c e d*

I formati per le notifiche dell'ufficio del registro fondiario alle parti sono:

- c. per gli estratti pubblici in forma elettronica: i formati secondo l'OAPuE-DFGP<sup>7</sup>;
- d. per le copie e gli estratti non autenticati: PDF o XML; all'estratto del registro fondiario possono inoltre essere allegati dati in formato XML.

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le versioni ammesse del formato di dati PDF/A sono rette dall'allegato dell'OAPuE-DFGP<sup>8</sup>.

*Titolo dopo l'art. 22***Sezione 11a: Requisiti tecnici dell'interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi e autorizzazione all'uso dell'interfaccia***Art. 22a*          Requisiti tecnici

I requisiti tecnici dell'interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi figurano nell'allegato 7.

*Art. 22b*          Domanda di autorizzazione dell'uso dell'interfaccia

La domanda di autorizzazione dell'uso dell'interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi deve contenere la prova che i requisiti tecnici di cui all'articolo 22a sono soddisfatti.

<sup>5</sup> RS 220

<sup>6</sup> RS 211.435.11

<sup>7</sup> RS 211.435.11

<sup>8</sup> RS 211.435.11

*Art. 26a* Disposizioni transitorie della modifica del ...

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 8 capoverso 4, il modello parziale obbligatorio del registro degli identificatori di persone di cui all'articolo 8 capoverso 3 lettera a numero 3 deve essere installato e disponibile al momento dell'entrata in vigore della modifica del ....

<sup>2</sup> In deroga all'articolo 10 capoverso 5, le funzionalità dell'IEDRF di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere e ed f devono essere installate e disponibili al momento dell'entrata in vigore della modifica del .....

## II

<sup>1</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 5-7 secondo le versioni qui annesse.

<sup>2</sup> Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

Karin Keller-Sutter

Viola Amherd

*Allegato 1<sup>9</sup>*  
(art. 1 lett. a, 2 cpv. 1 lett. a e 8)

## **Descrizione in INTERLIS del modello di dati per il registro fondiario eGRISMD**

### **Versione eGRISDM21**

<sup>9</sup> Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L'O con l'all. può essere consultata in Internet sul sito [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

*Allegato 3*<sup>10</sup>  
(art. 1 lett. c, 2 cpv. 1 lett. c e h, 10)

## **Descrizione in XML dell'interfaccia per l'estrazione e lo scambio di dati del registro fondiario IEDRF**

### **IEDRF 2.1**

<sup>10</sup> Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L'O con l'all. può essere consultata in Internet sul sito [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

*Allegato 5*  
(art. 1 lett. i, 2 cpv. 1 lett. e, 6 cpv. 4, 8a cpv. 1)

## **Interfacce UPI (Unique Person Identification)**

Designazione dell'interfaccia	Norme tecniche soggiacenti <sup>11</sup>
«UPI Query Interface»	eCH-0085
«UPI Compare Interface»	eCH-0086
«Annuncio di mutazioni UPI a terzi»	eCH-0212

<sup>11</sup> La specificazione può essere consultata e ottenuta presso l'Ufficio centrale di compensazione UCC, Av. Edmond-Vaucher 18, casella postale 3000, 1211 Ginevra 2, [www.zas.admin.ch](http://www.zas.admin.ch) > Partner e Istituzioni > Unique Person Identification (UPI) > Interfaccia UPIServices e presso l'associazione eCH, Mainaustrasse 30, 8008 Zurigo, [www.ech.ch](http://www.ech.ch).

*Anhang 6*<sup>12</sup>  
(art. 1 lett. m, 2 cpv. 1 lett. i, 10a, 10b)

## **Interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell'indice di ricerca**

### **Versione 1.2**

<sup>12</sup> Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L'O con l'all. può essere consultata in Internet sul sito [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.

*Allegato 7*<sup>13</sup>  
(art. 1 lett. n, 2 cpv. 1 lett. j, 22a, 22b)

## **Interfaccia per le interrogazioni mediante il servizio di ricerca di fondi**

### **Versione 1.0.0**

<sup>13</sup> Il testo del presente all. non è pubblicato né nella RU né nella RS. L'O con l'all. può essere consultata in Internet sul sito [www.bj.admin.ch](http://www.bj.admin.ch) > temi > economia > registro fondiario & registro del naviglio.